

Chiarimenti sulla PEC degli amministratori di società

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato, istituita per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari al Registro delle imprese, ha reso noti i nuovi orientamenti.

Alcuni di essi attengono al comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli **amministratori** di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Si forniscono indicazioni su ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, decorrenza e caratteristiche del domicilio digitale.

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, ossia alle imprese costituite in **forma societaria**, si sottolinea come occorranza entrambi i requisiti; quindi, non solo che si sia in presenza di una attività di impresa, ma anche che essa sia svolta in forma societaria.

Sono, di riflesso, escluse le società che non svolgano attività d'impresa (ad esempio, le STP, le STA e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che, pur svolgendo attività d'impresa, non siano società, nonché le reti di imprese (secondo la nota MIMIT n. 43836/2025, peraltro, possono essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica).

Nulla si dice delle **società consortili**, in relazione alle

quali la nota MIMIT n. 43836/2025 e Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) hanno assunto posizioni contrastanti. Sul tema la circ. Assonime n. 15/2025 osserva come la ricostruzione prevalente attribuisca alle società consortili natura di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c. Poiché la norma riguarda le imprese costituite in forma societaria, quindi, vi dovrebbero rientrare anche le "società" consortili, in quanto anch'esse – seppure aventi lo scopo di svolgere fasi delle imprese partecipanti (ex art. 2602 c.c.) – sono da considerare imprese di natura societaria.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, si osserva come siano da includere tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se **non muniti di deleghe e non operativi**. Sono inclusi, inoltre, i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono, invece, esclusi i procuratori, i direttori generali e i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

Quanto alla decorrenza, si sottolinea come l'obbligo riguardi le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e relative a società costituite da tale data o già costituite a tale data. In quest'ultimo caso la comunicazione **non prevede un termine di scadenza**.

L'orientamento, quindi, sembra porsi contro la fissazione di un termine entro il quale gli amministratori di società già costituite al 1° gennaio 2025 dovrebbero provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC.

La nota MIMIT n. 43836/2025, infatti, aveva imposto il termine del 30 giugno 2025. Nella nota 25 giugno 2025 n. 127654, invece, rivedendo tale orientamento, il MIMIT ha **rinvitato** il termine in questione al 31 dicembre 2025. Soluzione che, in assenza di un'espressa precisazione normativa, non è condivisa da Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) e da Assonime

(circ. n. 15/2025).

Le ultime precisazioni attengono alle caratteristiche del **domicilio digitale**, ossia di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Si afferma che esso, come tale, assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal codice civile (art. 43 c.c.). Di conseguenza – posto che non è possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore – sono riconosciute le seguenti alternative:

- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art. 47 c.c., **presso il domicilio digitale della società** nella quale si ricopre la carica (nel medesimo senso si vedano la lettera Unioncamere del 2 aprile 2025 e la circ. Assonime n. 15/2025; in senso contrario si è, invece, espresso il MIMIT nella nota n. 43836/2025).

(MF/ms)